

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 12-4286

Art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale 2022-2023 per la copertura dei rischi di responsabilita' civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali. Proroga degli elementi costitutivi definiti ex D.G.R. n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 e D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019.

A relazione dell'Assessore Icardi:

La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*, all’articolo 10 dispone che *“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private”*.

All’articolo 10, comma 6, la sopracitata legge 24/2017 prevede altresì che *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...) sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”*.

La Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine, sin dal 2005, gestisce, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2004), così come modificato dall’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2007), dall’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l’anno 2011) e dall’articolo 32 della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

Con deliberazioni n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 e n. 68-8678 del 29 marzo 2019, all’esito della gara regionale centralizzata espletata dalla Società di Committenza regionale - S.C.R. Piemonte S.p.A., la Giunta regionale ha definito gli elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR per le annualità 2019 (con decorrenza 1.04.2019), 2020 e 2021, come di seguito indicato:

- ✓ fondo speciale regionale (massima esposizione finanziaria annua per l’Assicurato oltre la quale interviene l’Assicuratore): Euro 27.000.000,00;
- ✓ franchigia SIR (franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l’Assicuratore): Euro 395.000,00;

- ✓ scoperto oltre SIR (percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00): 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro;
- ✓ massimale per sinistro: Euro 20.000.000,00;
- ✓ massimale aggregato annuo: Euro 61.000.000,00;
- ✓ premio annuo al netto provvigione Broker: Euro 23.039.925,00;
- ✓ franchigia aziendale (non rientra nel Programma regionale ed è posta a carico delle ASR): Euro 5.000,00.

Con il sopraccitato provvedimento la Giunta regionale ha altresì disposto di approvare, all'allegato A) alla deliberazione, la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del fondo speciale regionale sulla base dei seguenti criteri: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base dei sinistri liquidati sul fondo regionale, relativamente a ciascuna ASR, per le annualità 2009-2018 (incidenza elemento: 80%); realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario al 31.12.2017 (incidenza elemento: 20%).

Dato atto che, in data 31.12.2021, perverrà a scadenza naturale il vigente contratto per i servizi assicurativi contro i rischi RCT/O delle Aziende del SSR - polizza n. 160833 stipulata con SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles con sede in 18 rue Edouard Rocher, Lyon - e che la stessa polizza, nonché l'originario disciplinare di gara, prevedono, all'art. 2 comma 3, la facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ed a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte regionale.

Dato altresì atto che non risultano tutt'ora adottati i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 10, comma 6, della citata legge 24/2017 - di definizione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche nonché dei requisiti minimi di garanzia e delle condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure.

Preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, sentito nella riunione del 27.9.2021 il Comitato Regionale di Gestione Sinistri costituito con DD n. 75/DB2000 del 3.2.2014, ha manifestato all'Assicuratore SHAM, con nota prot. n. 34323 del 30.09.2021, l'intendimento della Regione Piemonte di attivare l'opzione contrattuale di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 2 (due) anni, a pari condizioni contrattuali, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale di polizza.

Preso altresì atto che il legale rappresentante della società SHAM, con nota del 14.10.2021, ha dichiarato *“si conferma la ripetizione del servizio di copertura assicurativa per ulteriori 2(due) anni, alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti”*.

Rilevato che la D.G.R. n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 di definizione degli elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR per le annualità 2019-2021 è stata adottata sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della L.R. 9/2004 e s.m.i., e che, con il presente provvedimento, viene approvata la prosecuzione, anche per le annualità 2022-2023, delle medesime condizioni definite nel Programma approvato con detto provvedimento deliberativo.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento:

- di prorogare fino al 31.12.2023 il Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali nella composizione disposta con D.G.R. n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 e D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019;
- di applicare, anche per le annualità 2022-2023, la tabella di riparto di cui all'allegato A) alla D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019 con riguardo alla determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;
- di demandare alle ASR ogni adempimento connesso alla stipula della prosecuzione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dei servizi assicurativi di cui alla polizza RCT/O SHAM n. 160833, alle medesime condizioni contrattuali vigenti;
- di affidare all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per le annualità 2022-23, lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo. All'Azienda verranno periodicamente riconosciute dalla Regione, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale.

Viste le deliberazioni n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e n. 55-12646 del 23 novembre 2009 e s.m.i. con cui la Giunta regionale ha definito, con riferimento alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri delle ASR rientranti per valore nei limiti del Fondo, un modello organizzativo che attribuisce la responsabilità gestionale dei sinistri stessi a Comitati di gestione appositamente costituiti nell'ambito di Aree di coordinamento sovrazonale.

Dato infine atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificate in Euro 27 milioni sono reperibili nell'ambito del Fondo sanitario indistinto annualmente ripartito e stanziato nella Missione 13 Programma 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 (Annualità 2022 e 2023).

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, modificata con deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 11-3361.

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il Programma regionale 2022-2023 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando gli elementi costitutivi disposti con D.G.R. n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 e D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019;
- di approvare, anche per le annualità 2022-23, la tabella di riparto di cui all'allegato A) alla D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019 con riguardo alla determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;

- di demandare alle ASR ogni adempimento connesso alla stipula della prosecuzione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dei servizi assicurativi di cui alla polizza RCT/O SHAM n. 160833, alle medesime condizioni contrattuali vigenti;
- di affidare all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per le annualità 2022-23, lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo. All'Azienda verranno periodicamente riconosciute dalla Regione, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificate in Euro 27 milioni sono reperibili nell'ambito del Fondo sanitario indistinto annualmente ripartito e stanziato nella Missione 13 Programma 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 (Annualità 2022 e 2023).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)